

**Azione di simulazione esperita dal legittimario contro un negozio del *de cuius*:
la Cassazione fissa le coordinate operative**

di LUCA COLLURA

Con la lunga ma quantomai chiara sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla *quaestio iuris* riguardante l'applicabilità al legittimario degli artt. 1414 ss. c.c. relativamente ai limiti di prova del c.d. accordo simulatorio e del *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di simulazione.

La vicenda sottoposta al giudizio della Suprema Corte inizia sul finire dello scorso secolo, quando la figlia riconosciuta dell'ereditando, nel frattempo deceduto *ab intestato*, evocava in giudizio il coniuge dello stesso e gli altri figli di lui, tutti nati nel matrimonio, chiedendo *ex multis* che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse che una pluralità di negozi, intervenuti fra il 1973 ed il 1986 e con i quali i convenuti si erano resi acquirenti dal *de cuius* di una serie di beni immobili e partecipazioni sociali, dissimulavano delle donazioni indirette di quest'ultimo in loro favore. Ad esito dell'accertamento dell'avvenuta simulazione, l'attrice chiedeva quindi «ricostituirsi il patrimonio del defunto, comprendendo in esso il valore [...] dei beni di cui agli atti simulati; dichiarare il diritto della figlia alla successione del proprio genitore ai sensi dell'art. 566 e 581 c.c. e, in considerazione dei diritti riservati dalla legge, disporre la reintegrazione della propria quota di riserva su quanto pervenuto ai figli legittimi e al coniuge».

Il giudice di prime cure accoglieva alcune delle domande attoree ma rigettava quelle relative all'accertamento della simulazione degli atti di alienazione e alla tutela della quota di riserva spettante all'attrice quale legittimaria osservando che quest'ultima non aveva agito per far valere i suoi diritti di legittima ma per tutelare la propria posizione di erede *ex lege* del defunto ai fini della divisione; conseguentemente anche la domanda di simulazione, proposta dall'attrice non quale legittimaria ma nella veste di semplice erede legittima dell'ereditando – quindi come continuatrice della medesima posizione giuridica facente capo a quest'ultimo –, non poteva essere accolta in quanto ormai estinta per intervenuta prescrizione decennale (coincidendo in tal caso il *dies a quo* col

giorno del compimento degli atti oggetto della domanda), riferendosi ad atti compiuti nel periodo tra il 1973 ed il 1986, quindi oltre dieci anni prima l'esperimento dell'azione.

Contro la sentenza del Tribunale l'attrice proponeva appello dinanzi alla competente Corte de L'Aquila, la quale, tuttavia, confermava il *decisum* del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ormai prescritta l'azione di simulazione, escludendo che le deduzioni attoree potessero essere intese come esercizio dell'azione di riduzione in quanto l'attrice avrebbe richiesto di accertare la simulazione degli atti sopra ricordati al fine non di reintegrare la sua quota di legittima ma di ricomprendere i beni oggetto dei negozi *de quibus* nell'asse ereditario, di modo da poter essa succedere come erede legittima in una quota di patrimonio maggiore, come dimostrerebbe la circostanza per cui l'attrice aveva originariamente richiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto di succedere al genitore ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. (dettati in tema di successione legittima) e, in una propria memoria istruttoria, aveva precisato la domanda sostenendo che «la domanda dell'attrice affonda le sue radici nell'art. 737 c.c.», disciplinante l'istituto della collazione, che è un *quid* ontologicamente diverso dall'azione di riduzione.

Contro la statuizione della Corte territoriale ricorreva per cassazione l'originaria attrice eccependo, per quanto qui di interesse, che sulla base del contesto giuridico e fattuale da essa dedotto nel proprio atto di citazione la sua domanda non poteva che essere qualificata come un'azione di riduzione e che, conseguentemente, i giudici del merito non potevano ritenere che l'azione di simulazione da lei esperita fosse estinta per decorso del termine decennale di prescrizione, coincidendo in tal caso il relativo *dies a quo* con l'apertura della successione e non con il compimento dell'atto simulato.

La Corte di Cassazione, nel definire «manifestamente fondato» il primo dei due motivi sopradetti, detta alcuni principi di diritto di assoluta rilevanza quando si discorre del rapporto tra la disciplina codicistica della simulazione e la tutela dei diritti del legittimario e tutti aventi come indefettibile presupposto l'accertamento della posizione in cui costui si ponga rispetto agli atti asseritamente simulati, cioè se in quella di terzo o in quella di parte dei negozi stessi.

Preliminarmente il Collegio chiarisce che la Corte di Appello è incorsa in un palese errore di valutazione laddove ha ritenuto che le deduzioni attoree non potessero essere interpretate come esercizio dell'azione di riduzione, avendo «attribuito alla domanda un significato che si pone in palese e stridente contrasto con la espressioni usate dalla parte, che aveva espressamente richiesto la riduzione delle donazioni dissimulate»; difatti, precisa la Corte, «l'attrice aveva univocamente sostenuto che, mediante gli atti posti in essere dal genitore, erano stati lesi i suoi diritti di legittimaria [...] e ne aveva chiesto la riduzione» e non si era limitata a sostenere che la simulazione avesse comportato una riduzione del *relictum* e la perdita per ciascun successore dei diritti lui spettanti su di esso. Inoltre, come si legge nel *decisum* in commento, «in ipotesi di insufficienza del *relictum* lasciato nella successione legittima, l'invocazione congiunta della quota di successione intestata, insieme alla quota di riserva, non solo non introduce alcun elemento di incompatibilità o di incertezza sulla finalità di tutela avuta di mira dal legittimario, ma risponde al normale modo di operare dell'azione di riduzione rivolta contro donatari e legatari», perché, se il *de cuius* è deceduto *ab intestato*, il legittimario – che non potrà mai essere pretermesso – conseguirà in ogni caso la quota lui devoluta dalla legge, la quale, per l'esistenza di donazioni, risulterà però essere di valore inferiore a quello che il legislatore gli ha riservato, indi oggetto della tutela dal medesimo eventualmente invocata agendo in giudizio non potrà essere lo *status* di erede (come nel caso di legittimario preterito nella successione testamentaria) ma il valore economico della quota che gli spetta per legge, da cui sarebbe dovuto derivare anche il riconoscimento del fatto che l'attrice aveva agito in giudizio nella qualità di terzo rispetto agli atti dei quali deduceva la natura simulata. Tuttavia, puntualizza prontamente il Collegio, non esiste un automatismo giuridico per cui, in presenza di una possibile lesione di legittima, il legittimario che impugni per simulazione un atto del *de cuius* venga a trovarsi sempre e comunque nella veste di terzo anziché in quella di contraente per il semplice fatto di agire in detta sua qualità (conforme Cass., 25 maggio 2001, n. 7134); perché possa validamente predicarsi che il legittimario sta agendo nella veste di terzo è necessario accertare che la sua azione è volta a rimediare ad una lesione dei suoi diritti di legittima – «intesa l'espressione in

senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma» (conforme Cass., 4 aprile 2013, n. 8215) –, dovendosi altrimenti ritenere che egli sia subentrato nella medesima posizione giuridica che faceva capo al defunto ove stia agendo «al solo scopo di avocare alla massa ereditaria i beni che si assume di questa facciano parte, per essere stati oggetto di negozio simulato». Nulla vieta, infatti, che il legittimario, pur leso nella legittima, rinunci a far valere l'azione di riduzione e comunque agisca per far accertare la simulazione di uno o più atti del suo dante causa al fine di riacquisirli al patrimonio ereditario.

Nel caso di specie, atteso che l'attrice aveva richiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta simulazione non per riacquisire al patrimonio ereditario dei beni che mai ne erano usciti (o che, nel caso di specie, ne erano usciti a titolo diverso) ma per ricostruire il valore del patrimonio sul quale calcolare la quota di riserva a lei spettante e a suo dire lesa e successivamente reintegrarla con la riduzione delle donazioni dissimulate, la Corte ha ritenuto che ella avesse esperito l'azione di simulazione non quale erede del defunto ma come terzo. Fatta questa precisazione, il Giudice nomofilattico passa in rassegna le conseguenze dell'esercizio dell'*actio* in parola da parte del legittimario in qualità di terzo anziché quale erede del *de cuius*.

Per prima cosa viene individuato il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione dell'azione in argomento, che varia in rapporto all'oggetto della domanda: «se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione; mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei conviventi e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede nella medesima posizione del *de cuius*» (conformi Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021; Cass., 29 febbraio 2016, n. 3932).

In secondo luogo, gli ermellini trattano del diverso regime probatorio applicabile al legittimario che esperisca azione di simulazione avverso uno o più atti posti in essere dal *de cuius* a seconda che egli stia agendo come erede dell'ereditando o come terzo. Nel primo caso, il legittimario si pone in una posizione antagonista rispetto a quella del *de cuius* in quanto si oppone alla volontà da quest'ultimo manifestata con la conclusione del negozio impugnato e lesivo dei suoi diritti di riserva, come potrebbe fare un qualunque altro terzo, per cui non può in alcun modo sostenersi che questi stia agendo quale continuatore della stessa posizione giuridica dell'ereditando. Al ricorrere di tale circostanza saranno a lui inapplicabili le limitazioni previste dalla legge in merito alla prova della simulazione quando ad esperire l'azione siano le parti originarie del negozio asseritamente simulato e troverà invece applicazione il regime dettato dall'art. 1417 c.c. per il caso di azione esperita da parte di un terzo. Anche dinanzi ad un negozio solenne qual è la donazione (per il quale la legge richiede la forma dell'atto pubblico in presenza di due testimoni [artt. 782 c.c. e 48 l. not.]) il legittimario sarà dunque ammesso a provare l'avvenuta simulazione per testimoni e presunzioni oltre che a far ricorso all'interrogatorio formale volto a provocare una confessione da parte dell'altro contraente (in tal senso, già Cass., 24 marzo 2006, n. 6632). Ove, diversamente, sia da ritenere che il legittimario stia agendo per l'accertamento della natura simulata di un atto posto in essere dal defunto come suo *heres*, *i.e.* dopo essere succeduto nella medesima posizione giuridica che faceva capo al predetto e quindi come parte contrattuale e al fine di reintegrare non la sua quota di riserva ma l'asse ereditario, egli dovrà rispettare il più rigido sistema di prova previsto per le parti originarie del negozio e – salvi il caso di illiceità del contratto dissimulato e la previsione dell'art. 2724 c.c. – sarà tenuto a produrre in giudizio il c.d. accordo simulatorio, pena il rigetto della domanda.